

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2011

che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Sud Africa figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2011) 2959]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/267/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE reca prescrizioni applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni. Tali prescrizioni devono essere per lo meno equivalenti alle prescrizioni applicabili agli scambi tra Stati membri.
- (2) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti tra Stati membri e le importazioni di equidi vivi da paesi terzi. A norma di tale direttiva, gli equidi devono provenire da paesi terzi indenni dalla peste equina.
- (3) La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati

membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE ⁽³⁾ stabilisce un elenco di paesi terzi e delle loro parti da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione. L'area metropolitana di Città del Capo è inclusa nell'elenco.

- (4) Nel marzo del 2011, il Sud Africa ha notificato focolai di peste equina al confine tra la zona di sorveglianza e la zona indenne da peste equina nell'area metropolitana di Città del Capo, definita a norma della decisione 2008/698/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica ⁽⁴⁾
- (5) Tale situazione può costituire un grave rischio per la salute della popolazione equina nell'Unione; occorre pertanto sospendere l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione di cavalli registrati nonché di sperma di cavalli registrati provenienti dall'area metropolitana di Città del Capo.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dal testo seguente:

«ZA	Sud Africa	ZA-0	L'intero paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ZA-1	Area metropolitana di Città del Capo (ulteriori dettagli sono forniti nel riquadro 2).	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Decisione 2008/698/CE»

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.⁽³⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 235 del 2.9.2008, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione
